



## *Ministero della cultura*

SEGRETARIATO REGIONALE DEL MINISTERO DELLA CULTURALE PER LE MARCHE

### LA COMMISSIONE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE

**Visto** il D.Lgs. 20 ottobre 1998 n.368 e successive modificazioni, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali";

**Visto** il D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 e successive modificazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

**Visto** il D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 e successive modificazioni, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", di seguito 'Codice dei Beni Culturali';

**Visto** il D.P.C.M. 2 dicembre 2019 n. 169 recante il "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance";

**Visto** il D.M. 20 gennaio 2020 rep. 21, recante "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo";

**Visto** il D.L. 1 marzo 2021, n.22 recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" a norma del quale, ai sensi dell'art. 6 comma 1, il "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" è ridenominato "Ministero della cultura";

**Visto** l'art. 42 della Costituzione;

**Visti** in particolare gli artt. 10 comma 3 lett. a), 13, 14 e 15 del Codice dei Beni Culturali;

**Visto** in particolare l'art. 47 comma 2 lettera b) del citato D.P.C.M. 2 dicembre 2019 n. 169, a norma del quale la Commissione regionale per patrimonio culturale dichiara, su proposta delle competenti Soprintendenze di settore, l'interesse culturale delle cose, a chiunque appartenenti, ai sensi dell'art. 13 del Codice;

**Visti** il Decreto del Segretariato Generale di nomina del Segretario Regionale per le Marche Dott. Carlo Russo del 24/03/2021 rep. n. 216, registrato alla Corte dei Conti al n. 1029 il 12/04/2021;

**Vista** la nota della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio delle Marche prot. n. 881 del 27/01/2022 (acquisita al protocollo d'Ufficio n. 313 del 27/01/2022) di avvio del procedimento di dichiarazione di interesse culturale particolarmente importante del bene denominato "Castello (Rocca) di Forcella nel Comune di Massignano (AP) e meglio identificato nella suddetta nota di avvio del procedimento inviata agli aventi titolo;

Esaminata la nota prot. 4602 del 21/04/2022 dello Studio Legale Chiarini (osservazioni), trasmissione di memorie in cui si scrive che:

*"Gli elementi conoscitivi che allo stato risultano acquisiti all'istruttoria non consentono di affermare con assoluta certezza, da un lato che i ruderi presenti nel sito siano riferibili al Castello (Rocca) di Forcella edificato dai Conti di Aspromonte e Montefiore a partire dal 1168, piuttosto che ad una torre di segnalazione di epoca più recente.*

*La documentazione catastale risalente al 1815 dimostra che sulla particella contraddistinta nell'attuale catasto al foglio 7 del Comune di Massignano, corrispondente alla medesima particella 167 del vecchio catasto dell'anno 1815 iscritta al foglio 7 del censimento dei Santi, erano presenti beni agricoli e casalinghi. Si precisa che sulla particella 167 risulta annotata al vecchio catasto, "casa diroccata" così come si evince dai documenti esaminati dalla parte istante e precisamente sul brogliaccio matrice del catasto del 1815.*

*L'assistita non ha alcuna intenzione di sfigurare o alterare l'ambiente circostante, ma di realizzare una struttura confacente esteticamente all'esistente, tanto che ha dato luogo ad un risanamento conservativo dell'area che ha fatto riemergere i muri fatiscenti che rischiano di crollare evidenziando lesioni e fessurazioni importanti su più punti.*



## *Ministero della cultura*

### SEGRETARIATO REGIONALE DEL MINISTERO DELLA CULTURALE PER LE MARCHE

*Inoltre va opportunamente rilevato come allo stato, non possa sussistere alcun interesse alla conservazione di un bene che non è più in grado, date le condizioni di totale distruzione, di rendere nessuna testimonianza di civiltà o di storia politica militare, di arte e di cultura in genere, evidenziandosi la presenza di mattoni a coltello decisamente privi di valenza storia perché di fattura moderna”.*

Considerata la ivi contenuta nota della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle Marche prot. 5367 del 10/05/2022 inviata allo Studio Legale Chiarini in riscontro alle memorie e documenti suddetti nella quale la Soprintendenza, esaminata la documentazione pervenuta, comunica quanto segue:

*- Appare privo di fondamento quanto affermato nelle osservazioni succitate; gli elementi in possesso di questa Amministrazioni sono di sufficiente rilevanza storico-scientifica per poter affermare che il manufatto a oggi conservato fuori terra fosse parte di un sistema difensivo più ampio e articolato, con elevate probabilità di conservazione di parte di esso nel sottosuolo.*

*- Inverosimile, inoltre, che nel catasto del 1815 venisse riportato uno studio analitico relativamente alla natura del manufatto.*

*- Risulta erroneamente dichiarato nelle osservazioni di parte che le operazioni di risanamento conservativo dell'area hanno fatto riemergere i muri fatiscenti, in quanto, come da scheda ICCD 00239818 la Rocca era ben visibile già nel 2004 (precedentemente ai lavori di risanamento citati nelle osservazioni) anno di compilazione della richiamata scheda. Vi è di più, da un'analisi comparativa dello stato di conservazione del manufatto tra il 2004 e oggi risulta che proprio detti lavori hanno portato in luce, a seguito di massicci sbancamenti, le fondazioni della costruzione mettendone seriamente a rischio la staticità nonché conservazione.*

*- Risulta altresì infondata la dichiarazione secondo la quale il manufatto non presenterebbe valore culturale, in base alla presenza di “mattoni a coltello di fattura moderna”, in quanto non solo non suffragata da decisivi indizi, ma inoltre non si esclude che nel corso dei secoli alcune parti del manufatto possano essere state riprese con laterizi o materiale edilizio di più recente fattura.*

*- Altamente rilevato nelle osservazioni che vi sia una condizione di totale distruzione del manufatto. In realtà risulta evidente all'osservatore che la struttura è ancora in essere e in gran parte emergente.*

*- Si rappresenta, inoltre, che la villa romana è ben nota allo scrivente Ufficio da documentazione d'archivio.*

*- Da ultimo, si evidenzia che il provvedimento di cui all'oggetto non implica un'inedificabilità assoluta, né tantomeno il divieto a condurre opere nell'area, bensì comporta la sottoposizione a istanza di autorizzazione a questa Soprintendenza, ai sensi art. 21 del D.Lgs. 42/2004, ai fini della verifica della compatibilità delle opere in progetto con gli elementi ritenuti da tutelarsi.*

**Vista** la nota della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio delle Marche prot. n. 8634 del 25/07/2022 (acquisita al protocollo d'Ufficio n.2867 del 25/07/2022) contenente la seguente documentazione: relazione storica architettonica, estratto mappa catastale, e documentazione catastale, e nota prot. 4602 del 21/04/2022 (osservazioni) e nota prot. 5367 del 10/05/2022 (controdeduzioni);

**Visto** il verbale della riunione n. 17 del 26/07/2022 della Commissione regionale per il patrimonio culturale delle Marche, sottoscritto dai relativi componenti, dal quale risulta che la Commissione, all'unanimità dei suoi componenti, ha approvato la proposta della Soprintendenza competente contenuta negli atti appena citati e fondata sulle argomentazioni ivi contenute;



*Ministero della cultura*

SEGRETERIATO REGIONALE DEL MINISTERO DELLA CULTURALE PER LE MARCHE

**Ritenuto che il bene:**

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Denominazione         | Castello (Rocca)di Forcella   |
| Comune                | Massignano  |
| Provincia             | Ascoli Piceno   |
| Nome strada/n. civico | Strada Provinciale, 58 Montevermine – Km 3+800  |
| Distinto al           | Foglio 7 partt. 167 porz. AA-AB, 168 porz. AA-AB, 101 porz. AA-AB, 102 porz. AA-AB e 103. |
| Confinante con        | Foglio 7 partt. 106-293-104-166-366-369   |

come dall'allegato estratto di mappa catastale, **rivesta interesse storico-architettonico particolarmente importante** ai sensi dell'articolo 10 comma 3 lett. a) del Codice dei Beni Culturali per i motivi contenuti nella relazione allegata;

Tutto ciò premesso,

**DELIBERA**

**Art. 1** Il bene denominato **"Castello (Rocca)di Forcella"** meglio individuato nelle premesse e descritto negli allegati è **dichiarato di interesse storico-architettonico particolarmente importante**, ai sensi degli articoli 10, comma 3, lett. a) e 13 del Codice dei Beni Culturali per i motivi contenuti nell'allegata relazione e, come tale, è sottoposto a tutte le indicazioni in esso contenute.

**Art. 2** La relazione storico-artistica-architettonica (all.1), l'estratto di mappa catastale (all.2) fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera.

**Art. 3** Il presente atto è notificato al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo del bene oggetto di vincolo diretto ai sensi e per gli effetti dell'art.15 del Codice dei Beni Culturali; sarà poi trascritto presso l'Agenzia delle Entrate – Territorio, Servizio Pubblicità Immobiliare, a cura della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio competente ed avrà efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo del bene.

Avverso il presente atto è ammesso il ricorso amministrativo al Ministero della Cultura ai sensi dell'articolo 16 del Codice dei Beni Culturali e s.m.i. entro 30 gg. dalla notifica del presente atto.

E' inoltre ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n.104 entro 60 gg. dalla notifica del presente atto, ovvero, in via alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n.1199 entro 120 gg. dalla notifica del presente atto.

II PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE  
Il Segretario Regionale  
**Dott. Carlo Russo**